



# **“Codice etico e di condotta”**

*Rev. 2° febbraio 2008*

INDICE

<b>1</b>	<b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>PREMESSA: Codice Etico, Corporate Governance e Sistema di Controllo Interno.....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE PRIMA - LA CARTA DEI VALORI</b>		
<b>1.2</b>	<b>I Destinatari.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3</b>	<b>Principi etici e di comportamento .....</b>	<b>6</b>
1.3.1	Principio generale – Rispetto della legge.....	6
1.3.2	Onestà e correttezza .....	6
1.3.3	Imparzialità e Conflitto di Interessi .....	6
1.3.4	Principio di lealtà e fedeltà .....	6
1.3.5	Risorse umane e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	7
1.3.6	Molestie sul luogo di lavoro .....	7
1.3.7	Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.....	8
1.3.8	Fumo .....	8
1.3.9	Trasparenza e completezza delle informazioni.....	8
1.3.10	Informazioni riservate, informazioni privilegiate e tutela della privacy.....	8
1.3.11	Tutela ambientale.....	9
1.3.12	Tutela del patrimonio aziendale.....	9
1.3.13	Informativa contabile e gestionale.....	9
1.3.14	Antiriciclaggio .....	9
<b>1.4</b>	<b>Le norme etiche nei confronti dei terzi .....</b>	<b>10</b>
1.4.1	Clienti.....	10
1.4.2	Fornitori .....	10
1.4.3	Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni .....	10
1.4.4	Contributi.....	11
1.4.5	Organi di informazione .....	11
<b>PARTE SECONDA - DIVIETO DI ILLECITI CHE POSSONO COINVOLGERE LA SOCIETA' IN UN PROCEDIMENTO PENALE</b>		
<b>1.5</b>	<b>Divieto di illeciti che possono coinvolgere le società del Gruppo Beni Stabili ai sensi del Decreto Legislativo 231.....</b>	<b>12</b>
1.5.1	Introduzione .....	13
1.5.2	Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione..	13
1.5.3	Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione .	14
1.5.4	Divieto di commissione di falsità nummarie .....	14
1.5.5	Divieto di commissione di reati societari.....	14
1.5.6	Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo .....	16
1.5.7	Divieto di pratiche di mutilazione genitale femminili .....	17
1.5.8	Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale.....	17
1.5.9	Divieto di abusi di mercato.....	17

*Codice etico e di condotta*

1.5.10	Divieto di reati transnazionali.....	18
1.5.11	Divieto di commissione di omicidio colposo/lesioni colpose.....	18
1.5.12	Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego.....	18

**PARTE TERZA - L'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

<b>1.6</b>	<b>Modalità di attuazione del Codice etico.....</b>	<b>20</b>
1.6.1	Ethic Officer e Comitato per il Controllo Interno.....	20
1.6.2	Diffusione del Codice Etico.....	21
1.6.3	Il sistema disciplinare e sanzionatorio.....	22
1.6.3.1	Lavoratori dipendenti.....	23
1.6.3.2	Membri del Consiglio di amministrazione.....	24
1.6.3.3	Collaboratori esterni.....	24
1.6.3.4	Le infrazioni dell'ODV.....	24
<b>1.7</b>	<b>Conflitto di procedure e regolamenti aziendali con il Codice etico.....</b>	<b>25</b>
	<b>ALLEGATO: Dichiarazione di accettazione del Codice Etico.....</b>	<b>26</b>

## 1 CODICE ETICO E DI CONDOTTA

### 1.1 PREMESSA: Codice Etico, Corporate Governance e Sistema di Controllo Interno

Il sistema di *Corporate Governance* adottato dalla società Beni Stabili S.p.A. (di seguito “Beni Stabili”) e dalle società controllate e collegate a Beni Stabili ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (di seguito il “Gruppo Beni Stabili” o il “Gruppo”) è conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile. Tale sistema è principalmente indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- controllare i rischi;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli azionisti;
- rispondere alle aspettative legittime degli azionisti.

Il Gruppo Beni Stabili adotta altresì come riferimento per un’efficace definizione del proprio modello di governo societario il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A.

In aggiunta a quanto sopra e secondo quanto indicato dalla *best practice* internazionale, nell’ambito del proprio sistema di *Corporate Governance*, il Gruppo Beni Stabili ha ritenuto altresì opportuno adottare ed attuare un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito “Codice Etico”) volto ad indicare i valori cui il Gruppo Beni Stabili si ispira nello svolgimento della propria attività. L’adozione del Codice Etico costituisce altresì uno dei presupposti per l’efficace funzionamento del sistema di controllo interno istituito nelle società del Gruppo Beni Stabili. Per il tramite del proprio sistema di controllo interno, le Società del Gruppo Beni Stabili, nel perseguimento dei propri obiettivi e nello svolgimento delle attività sociali verificano ed assicurano il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali. Nell’ambito dell’attuazione del proprio sistema di controllo interno, Beni Stabili ha istituito procedure di controllo ad ogni livello operativo.

Beni Stabili ha anche adottato, ai sensi del D.Lg. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: “Decreto Legislativo 231”), un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” che esplicita l’insieme di misure e procedure preventive e repressive idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all’interno dell’organizzazione aziendale.

Nell’ambito del proprio modello di governo societario Beni Stabili ha istituito un Comitato per il controllo interno cui, unitamente ai Sindaci, alla funzione aziendale denominata *Internal Audit* ed alla Società di Revisione esterna, è demandato il compito di vigilare sull’efficacia e sull’effettività dei sistemi di controllo interno istituiti.

Con riferimento al Codice Etico, il compito di vigilare sull’efficacia ed effettività dello stesso è demandato all’*Ethic Officer*, che opera d’intesa con il Comitato per il Controllo Interno di Beni Stabili. La funzione di *Ethic Officer*, come precisato al successivo paragrafo 5.1, è affidata al medesimo soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231.

Sempre con riguardo alle procedure di controllo, va aggiunto che Beni Stabili ha adottato un Codice di Comportamento sull’*Internal Dealing*, volto a dare attuazione alla specifica normativa contenuta nel Testo Unico della Finanza al fine di migliorare la trasparenza sulle operazioni finanziarie compiute dalle c.d. “persone rilevanti”, cioè da quei soggetti che, in virtù dell’incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni su fatti tali da determinare

variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie o patrimoniali di Beni Stabili e del suo Gruppo, idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e ha adottato un apposito documento per la gestione e la comunicazione delle medesime informazioni, ai sensi dell'art 181 Testo Unico della Finanza (D CODE Beni Stabili).

# **Parte I**

## **La Carta dei Valori**

## **1.2 I DESTINATARI**

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione, a ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale del Gruppo Beni Stabili e, quindi, in particolare, agli azionisti, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai clienti, ai fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano con le società del Gruppo (di seguito collettivamente individuati come i “Destinatari”).

## **1.3 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO**

### **1.3.1 Principio generale – Rispetto della legge**

Il Gruppo Beni Stabili riconosce come principio imprescindibile il rispetto della normativa vigente in tutti i paesi in cui lo stesso opera.

### **1.3.2 Onestà e correttezza**

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Gruppo Beni Stabili e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere pertanto improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.

### **1.3.3 Imparzialità e Conflitto di Interessi**

Il Gruppo Beni Stabili si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari.

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli del Gruppo Beni Stabili o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali. I Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

### **1.3.4 Principio di lealtà e fedeltà**

Il Gruppo Beni Stabili mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti delle società del Gruppo Beni Stabili.

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per ogni dipendente delle società del Gruppo Beni Stabili il divieto di:

- assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per il Gruppo Beni Stabili, senza la preventiva autorizzazione scritta della società di appartenenza del Gruppo;
- svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio.

### **1.3.5 Risorse umane e tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Il Gruppo Beni Stabili riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto il Gruppo Beni Stabili, nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. Il Gruppo Beni Stabili promuove programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

Le Società del Gruppo si impegnano inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

Il Gruppo Beni Stabili si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

### **1.3.6 Molestie sul luogo di lavoro**

Il Gruppo Beni Stabili esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Il Gruppo Beni Stabili non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.



### **1.3.7 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti**

Ciascun dipendente o collaboratore delle società del Gruppo Beni Stabili deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

### **1.3.8 Fumo**

E' fatto divieto di fumare nei luoghi nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone. In tutte le situazioni di costante condivisione degli stessi ambienti di lavoro da parte di più persone è fatto divieto di fumare qualora qualcuno avverta disagio a causa del fumo passivo.

### **1.3.9 Trasparenza e completezza delle informazioni**

Il Gruppo Beni Stabili si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

### **1.3.10 Informazioni riservate, informazioni privilegiate e tutela della privacy**

Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi con la modulistica specifica aziendale, sarà diretto esclusivamente all'espletamento da parte del Gruppo Beni Stabili delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati ed ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di *privacy*.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le informazioni privilegiate ai sensi dell'art 181 Testo Unico Finanza, definite come "*informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*".

Tali informazioni, non devono in alcun modo essere utilizzate, salvo nei casi e con le modalità previste dalla procedura adottata dalla Beni Stabili all'art. 6 del D CODE (Codice interno per il trattamento delle Informazioni Privilegiate).

La comunicazione all'esterno di informazioni *price sensitive* deve avvenire infatti in conformità con le vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo le indicazioni delle Autorità di Vigilanza (CONSOB) ed in osservanza del principio della parità e della contestualità informativa, secondo quanto meglio dettagliato nel D CODE Beni Stabili.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico Finanza e dal Regolamento Emittenti, Beni Stabili ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e ha aggiornato il Codice di internal dealing.

Beni Stabili ha altresì provveduto ad inviare apposita nota informativa alle persone sopra indicate sugli obblighi, i divieti e le responsabilità conseguenti al possesso e all'utilizzo di informazioni privilegiate.

#### **1.3.11 Tutela ambientale**

Il Gruppo Beni Stabili promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

#### **1.3.12 Tutela del patrimonio aziendale**

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

#### **1.3.13 Informativa contabile e gestionale**

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

#### **1.3.14 Antiriciclaggio**

Il Gruppo Beni Stabili non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza, essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Il Gruppo Beni Stabili si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo i Destinatari sono tenuti ad assicurarsi circa l'integrità morale e la reputazione della controparte.

## **1.4 LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI**

### **1.4.1 Clienti**

I dipendenti delle società del Gruppo Beni Stabili, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, nel rispetto delle procedure interne devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari non devono promettere o offrire pagamenti o beni o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo Beni Stabili, salvo che il valore degli stessi sia tale da non compromettere l'immagine aziendale.

### **1.4.2 Fornitori**

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

### **1.4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni**

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali ad esempio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A.), è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo Beni Stabili, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano una società del Gruppo Beni Stabili non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni.

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni le Società del Gruppo Beni Stabili si impegnano a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile. Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

#### **1.4.4 Contributi**

Le società del Gruppo Beni Stabili non erogano, in linea di principio, contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Eventuali contributi possono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale.

#### **1.4.5 Organi di informazione**

I rapporti tra il Gruppo Beni Stabili ed i *media* spettano alle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita da Beni Stabili e conformemente alle procedure all'uopo previste. I Destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome del Gruppo Beni Stabili o in rappresentanza dello stesso, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne del Gruppo.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

## **Parte II**

# **Divieto di illeciti che possono coinvolgere le società del Gruppo Beni Stabili ai sensi del Decreto Legislativo 231**

## **1.5 Divieto di illeciti che possono coinvolgere le società del Gruppo Beni Stabili ai sensi del Decreto Legislativo 231**

### **1.5.1 Introduzione**

Il presente Codice Etico, pur rispondendo alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce al contempo, il primo e fondamentale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Beni Stabili ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231.

Beni Stabili ritiene pertanto di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi del Decreto Legislativo 231.

**E' assolutamente contraria all'interesse delle società Beni Stabili ogni violazione dei divieti appresso specificati.**

### **1.5.2 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione**

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Indebita percezione di erogazioni (art. 316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Pertanto il Destinatario:

- **non deve conseguire indebitamente**, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**;
- **non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati** ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto** con altrui danno, **alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico** o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

### **1.5.3 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione**

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

### **1.5.4 Divieto di commissione di falsità nummarie**

L'art. 25 bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) e 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).

### **1.5.5 Divieto di commissione di reati societari**

L'art. 25 ter del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637

c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'art 2623 c.c. relativo al falso in prospetto è stato abrogato e sostituito dall'art 173 bis Testo Unico della Finanza: si ritiene comunque utile ribadire il divieto di commissione di questo reato, ancorché non richiamato dall'art 25 ter d.lg. 231/2001.

Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero** ancorché oggetto di valutazioni **ovvero omettere informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori**;
- **non deve**, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, **esporre false informazioni od occultare dati o notizie** in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari;
- **non deve**, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, **attestare il falso o occultare informazioni** concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- **non deve**, occultando documenti o con altri idonei artifici, **impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- **non deve**, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituire**, anche simulatamente, **i conferimenti ai soci** o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **non deve ripartire utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non



possono per legge essere distribuite;

- **non deve**, fuori dei casi consentiti dalla legge, **acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali**, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **non deve**, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, **effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni**, cagionando danno ai creditori;
- **non deve tacere l'esistenza di un interesse**, in una determinata operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, né deve, in presenza di quell'interesse, partecipare al compimento dell'operazione;
- **non deve**, neanche in parte, **formare od aumentare fittiziamente il capitale** della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **non deve**, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, **cagionare danno ai creditori**;
- **non deve**, con atti simulati o fraudolenti, **determinare la maggioranza in assemblea**, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **non deve diffondere notizie false**, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **non deve**, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza **ovvero**, allo stesso fine, **occultare** con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, **fatti che avrebbero dovuto comunicare**, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);
- **non deve**, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, **consapevolmente ostacolarne le funzioni**.

### **1.5.6 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo**

L'art. 25 quater del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati:

delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York (in particolare: la raccolta di fondi per il finanziamento di organizzazioni terroristiche).

### **1.5.7 Divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile**

L'art 25 quater. 1 del Decreto Legislativo 231 richiama il delitto di cui all'art 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione genitale femminile).

### **1.5.8 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale**

L'art. 25 quinquies del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (600-bis c.p.), Pornografia minorile (600-ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.), Pornografia virtuale (art 600 quater. 1), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600 quinquies c.p.), Tratta di persone (601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)

### **1.5.9 Divieto di abusi di mercato**

L'articolo 25 *sexies* del D. Lgs. 231/01 richiama le fattispecie previste dagli articoli 184 e 185 del T.U.F., rispettivamente, “***abuso di informazioni privilegiate***” e “***manipolazione del mercato***”.

Pertanto, il Destinatario in possesso di informazioni privilegiate, da intendersi come “*informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*”, **non deve**:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
- b) senza giustificato motivo, dare comunicazione delle informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il Destinatario **non deve**, inoltre, divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi.

### **1.5.10 Divieto di commissione di reati transnazionali**

Il Destinatario non deve in alcun modo commettere i reati transnazionali previsti dall'art 10 della legge 146/2006. In particolare non deve:

- far parte di un'associazione per delinquere (art 416 c.p.); far parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (art 416 bis); far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art 74 T.U. 309/1990); far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero (art 291 quater T.U. 43/1973); partecipare/agevolare il traffico di migranti (artt 5 e 12 d.lg. 286/1998); in alcun modo ostacolare il corso della Giustizia (art 377 bis e 378 c.p.).

### **1.5.11 Divieto di commissione di omicidio colposo/lesioni colpose**

L'art 25 *septies* del Decreto legislativo 231 richiama gli artt 589 e 590 c.p., che puniscono l'omicidio colposo e le lesioni colpose.

Il Destinatario pertanto **non deve** in alcun modo **violare la normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**, la quale è posta proprio per evitare o limitare il rischio di morte o lesioni del lavoratore.

### **1.5.12 Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego**

L'art 25 *octies* del Decreto legislativo 231 richiama gli artt 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (c.d. reimpiego) del c.p.. Pertanto il Destinatario **non deve**:

- **acquistare, ricevere od occultare denaro o altre cose provenienti da delitto** o comunque intromettersi nel farli acquistare ricevere od occultare;
- **sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto** doloso, né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto**

## **Parte III**

# **L'attuazione del Codice Etico**

## 1.6 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

### 1.6.1 *Ethic Officer* e Comitato per il Controllo Interno

Il responsabile della funzione *Internal Audit*, è il soggetto preposto alla verifica dell'applicazione e dell'attuazione del Codice Etico (di seguito "**Ethic Officer**"). Il medesimo responsabile della funzione *Internal Audit* svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231.

L'*Ethic Officer* viene coadiuvato nella sua attività dal Comitato per il Controllo Interno istituito ai sensi del Codice di Autodisciplina di Beni Stabili che costituisce il referente dell'attività dell'*Ethic Officer*. L'*Ethic Officer*, qualora lo ritenga opportuno, potrà riferire direttamente in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. All'*Ethic Officer*, sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre un piano di lavoro annuale relativo all'organizzazione della propria attività;
  - verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di *ethical auditing*, che consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento dell'etica nell'ambito del Gruppo Beni Stabili attraverso l'analisi e la valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
  - intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico;
  - proporre al Comitato per il Controllo Interno modifiche ed integrazioni al Codice Etico;
  - ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
  - svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori.
- Nell'ambito della sua attività, l'*Ethic Officer* dovrà essere assistito, con le modalità indicate dal medesimo, almeno da una risorsa di volta in volta individuata fra il personale del Gruppo Beni Stabili.

E' fatto obbligo ai Destinatari di fornire ogni informazione richiesta da parte dell'*Ethic Officer* e di collaborare alle eventuali indagini dallo stesso espletate.

L'*Ethic Officer* ha libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle attività di competenza.

In caso di dubbio sulla liceità di un certo comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice Etico, il Destinatario potrà rivolgersi all'*Ethic Officer*.

In materia di Codice Etico competono al Comitato per il Controllo Interno i seguenti compiti:

- riferire al Consiglio di Amministrazione in materia di violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza segnalate dall'*Ethic Officer*;
- esprimere pareri non vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere alla revisione periodica del Codice Etico, d'intesa con l'*Ethic Officer*, e riferire in merito alla stessa al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Comitato per il Controllo Interno valuta:

- i piani di comunicazione e formazione etica;
- il piano di lavoro predisposto annualmente dall'*Ethic Officer*, con le relative relazioni periodiche in merito alle attività di *ethical auditing* svolte.

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce, in relazione a quanto sopra, direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato per il Controllo Interno riferisce altresì periodicamente al Collegio Sindacale.

La segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, in forma non anonima, all'*Ethic Officer*, mediante trasmissione della comunicazione ai seguenti indirizzi:

- *Ethic Officer*, c/o Beni Stabili, Via Piemonte 38, 00187 Roma;
- [ethicofficer@benistabili.it](mailto:ethicofficer@benistabili.it).

Ove ritenuto utile e/o necessario, in particolare per segnalazioni concernenti violazioni da parte dell'*Ethic Officer*, la segnalazione di eventuali illeciti da parte dei Destinatari potrà essere indirizzata anche al Comitato per il Controllo Interno o al Consiglio di Amministrazione.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

La società si riserva ogni mezzo di tutela nei confronti delle segnalazioni caluniose.

## **1.6.2 Diffusione del Codice Etico**

L'*Ethic Officer* procede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti di Beni Stabili, (con indicazione relativa alla circostanza che il Codice Etico è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) ed ai membri del Collegio Sindacale di Beni Stabili, che si impegnano, mediante sottoscrizione del modulo **Allegato** a rispettarne le disposizioni;
- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - alla Società di Revisione;
- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - all'organo amministrativo delle società del Gruppo Beni Stabili diverse da "Beni Stabili Gestione S.p.A., società di gestione del risparmio", affinché tale organo adotti il Codice Etico tramite apposita delibera e prenda le determinazioni che riterrà più opportune con riferimento al coordinamento dell'attività dell'*Ethic Officer* al suo interno;
- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - all'organo amministrativo della società del Gruppo Beni Stabili "Beni Stabili Gestioni S.p.A., società di gestione del risparmio, affinché tale organo adotti un proprio codice etico e istituisca un proprio *ethic officer*, la cui attività dovrà essere coordinata con l'attività svolta dall'*Ethic Officer* di Beni Stabili;
- pubblicazione sul sito internet [www.benistabili.it](http://www.benistabili.it);

- affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della Legge 300/1970;
- realizzazione di apposito spazio informativo/newsletter nell'ambito della rete intranet aziendale;
- organizzazione, almeno una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti di Beni Stabili, i membri dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale delle società del Gruppo Beni Stabili, *l'ethic officer* di Beni Stabili Gestioni S.p.A., società di gestione del risparmio, un rappresentante della Società di Revisione nonché, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano a qualsiasi titolo, con le società del Gruppo Beni Stabili, finalizzata all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- informativa a collaboratori esteri e partner relativamente all'esistenza del Codice Etico;
- verifica dell'inserimento, nei contratti stipulati dalla Società di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Etico, del seguente tenore: *“Codice Etico: Beni Stabili, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e di Condotta. Tale Codice è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.benistabili.it](http://www.benistabili.it). La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Condotta da parte di [controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto”*.

### **1.6.3 Il sistema disciplinare e sanzionatorio**

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del presente Codice etico verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira il Gruppo Beni Stabili ed in quanto potenzialmente foriero di responsabilità amministrativa delle società appartenenti al Gruppo medesimo. Le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice etico costituiscono lesione del rapporto fiduciario con il Gruppo Beni Stabili ed integrano, per i dipendenti, un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale .

I provvedimenti sanzionatori per violazione del Modello e del Codice etico saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per il Gruppo Beni Stabili e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

In generale va ribadito che costituisce condotta gravemente rilevante sotto il profilo disciplinare la mancata individuazione, per negligenza o imperizia, da parte dell'Alta Direzione e dei preposti al controllo interno, delle violazioni del Modello integranti reato.

Infine integra illecito disciplinare il volontario e ripetuto mancato invio di informazioni rilevanti per l'attuazione del Modello all'ODV da parte del personale.

### **1.6.3.1 Lavoratori dipendenti**

E' fatto obbligo al dipendente delle società appartenenti al Gruppo Beni Stabili di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, osservando le procedure interne previste nel Modello.

In particolare il lavoratore dipendente potrà incorrere:

- nel rimprovero verbale o scritto qualora commetta una infrazione alle previsioni del Modello o del Codice etico considerata di minima gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile;
- nella multa qualora violi più volte le previsioni del Modello o del Codice etico e qualora le singole violazioni vengano considerate di minima gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile;
- nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione qualora le violazioni delle previsioni del Modello o del Codice etico vengano considerate di maggiore gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile ed esponano il Gruppo Beni Stabili a una oggettiva situazione di rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo 231;
- nel licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso qualora, nelle attività considerate a rischio, ponga in essere uno o più comportamenti non conformi a quanto espressamente previsto dal Modello o dal Codice etico e diretti in modo univoco alla commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 231;
- nel licenziamento senza preavviso qualora, nelle attività considerate a rischio, ponga in essere uno o più comportamenti, non conformi a quanto espressamente previsto dal Modello o dal Codice etico e costituenti reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 231.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- alle mansioni del lavoratore;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.



Si precisa che la commissione o il tentativo di commissione dei reati, di cui agli artt 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quater .1, 25 quinquies, 25 sexies (e degli illeciti amministrativi di cui all'art 187 quinquies T.U.F.), 25 septies e 25 octies del Decreto Legislativo 231 e dei reati di cui all'art 10 della legge 146/2006, costituisce illecito disciplinare grave.

Ai dirigenti saranno applicate le misure più idonee in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

L'ODV verifica l'inerenza dell'infrazione alle previsioni del Modello e del Codice etico e, in caso di esito positivo, può esprimere un parere non vincolante sulla tipologia e sull'entità di sanzione applicabile.

La sanzione sarà irrogata dagli Amministratori Delegati, su proposta del responsabile della funzione del Personale, previo parere non vincolante dell'ODV.

#### **1.6.3.2 Membri del Consiglio di amministrazione**

Qualora violazioni delle previsioni del Modello o del Codice etico, siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Beni Stabili, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie. Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni. Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea dei soci per l'adozione delle misure necessarie.

#### **1.6.3.3 Collaboratori esterni**

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal Modello e dal Codice etico che possano comportare, a giudizio delle funzioni aziendali competenti e sentito l'ODV, pregiudizio al Gruppo Beni Stabili verranno sanzionati con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati al Gruppo Beni Stabili.

#### **1.6.3.4 Le infrazioni dell'ODV**

Nelle ipotesi di infrazioni commesse dall'ODV, le sanzioni verranno applicate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale.

In nessun modo può costituire giusta causa di licenziamento l'esercizio delle funzioni vigilanza e controllo, così come previste nel Modello, da parte dell'ODV.

### **1.7 Conflitto di procedure e regolamenti aziendali con il Codice etico**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

**ALLEGATO**

**Dichiarazione di accettazione del Codice Etico**

**Dichiarazione di accettazione del Codice Etico**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, nella mia qualità di \_\_\_\_\_ della Società (di seguito la "Società") \_\_\_\_\_ appartenente al Gruppo Beni Stabili,

**dichiaro**

di aver ricevuto copia del Codice Etico predisposto dalla Società, disponibile anche sul sito internet [www.benistabili.it](http://www.benistabili.it), e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, con particolare riguardo alla PARTE II (Divieto di illeciti che possono coinvolgere le società del Gruppo Beni Stabili ai sensi del Decreto Legislativo 231).

Data

\_\_\_\_\_  
(Firma)